

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, FERRARA Pietro,**
BOZZELLO VEROLE, PIERRI e VELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1990

Istituzione del servizio civile nazionale

OONOREVOLI SENATORI – In un momento in cui il clima di distensione internazionale lascia ben sperare a favore di una lunga e duratura pace mondiale, assume particolare importanza la realizzazione di un servizio civile che sappia integrarsi o, addirittura, sostituirsi in un futuro più o meno prossimo al normale servizio di leva.

Perchè questo possa realizzarsi sarà indispensabile gettare delle solide basi nella costruzione della difesa civile.

La difesa civile non dovrà poggiare sull'interesse di parte di questa o quella «forza» in campo; dovrà, viceversa, volgersi alla tutela dell'interesse pubblico inteso come interesse della collettività.

Gli interessi particolari dei cosiddetti «obiettori di coscienza» o dell'ente od organizzazione che li impiega, sebbene meritevoli della massima considerazione, sono ben lungi dal poter essere considerati interessi della collettività.

Bisogna, al riguardo, sgomberare il campo da un grosso equivoco: chi sceglie la via del servizio civile non può essere definito «obiettore di coscienza».

Tale soggetto, infatti, chiede semplicemente di seguire il dettato di una disposizione di legge: quella che riconosce la possibilità di adempiere gli obblighi di leva con lo svolgimento del servizio civile.

Dunque, non si può parlare di conflitto

nella sfera personale dell'individuo tale da creare un grave turbamento nella coscienza dello stesso a causa di una disposizione di legge che, inderogabilmente, deve essere applicata.

Sarà quindi molto importante procedere ad una riforma legislativa che sappia collocare il servizio civile a fianco del servizio militare e, insieme a quest'ultimo, nel più ampio concetto di difesa nazionale, così come è stato considerato dalla Corte costituzionale nelle recenti sentenze n. 113 del 1986 e n. 470 del 1989.

In particolare, riteniamo che la corretta via per la realizzazione di un efficiente sistema di difesa civile non possa prevedersi totalmente distaccata dal sistema di difesa militare.

Indipendentemente dalla esistenza, o meno, di un apposito organo che si occupi della gestione amministrativa degli addetti al servizio civile è indispensabile prevedere la creazione di un organo che provveda, in senso tecnico-operativo, e non soltanto amministrativo, al coordinamento delle attività di difesa, siano esse «civili» che «militari».

La necessità, ventilata da più parti, di sottrarre totalmente alle competenze della Amministrazione della difesa la gestione amministrativa degli addetti al servizio civile ci pare un falso problema: il Ministero della difesa consta di un organico di circa 72.000 «civili».

Nel disegno di legge che segue è stato perciò previsto, nell'ambito della Amministrazione della difesa, un Ufficio centrale per il servizio civile posto alle dirette dipendenze del Ministro e con personale interamente costituito da impiegati civili.

Un aspetto che è stato accuratamente esaminato e disciplinato è stato poi quello relativo alla istruttoria delle istanze prodotte da coloro che intendono svolgere il servizio civile; a tale argomento infatti sono stati dedicati i primi nove articoli del disegno di legge. Si possono riassumere brevemente i principali caratteri che contraddistinguono tale fase:

a) semplificazione del procedimento di ammissione al servizio civile: l'indagine non

può riguardare la sfera personalissima della coscienza dell'individuo, ma soltanto il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1;

b) impossibilità di essere ammessi ad avvalersi dei benefici della legge in caso di guerra o in situazioni di emergenza a questo assimilabili;

c) istituzione del Consiglio nazionale per il servizio civile, avente funzioni consultive vincolanti nell'ambito dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al servizio civile. La composizione del Consiglio (un magistrato della magistratura ordinaria, due funzionari delle Amministrazioni della difesa e dell'interno e due rappresentanti di coloro che svolgono il servizio civile;

d) previsione di norme di dettaglio tali da garantire il normale svolgimento delle operazioni di leva militare.

Esaurita la procedura riguardante la fase istruttoria, che si conclude con un decreto di ammissione del Ministro della difesa, seguono una serie di norme atte a disciplinare, per grandi linee, lo svolgimento, del servizio civile.

Abbiamo previsto, tra l'altro, l'estensione del trattamento amministrativo, ivi compreso quello economico e quello previdenziale, dei cittadini che prestano normale servizio militare di leva.

Agli articoli dal 13 al 15 sono indicate una serie di prescrizioni volte a tutelare la collettività dalla effettiva sincerità della scelta dell'individuo di voler essere impiegato nella difesa civile. È previsto in particolare: il divieto permanente di poter usare, commerciare o fabbricare armi o munizioni (articolo 13); la decadenza dal beneficio della ammissione al servizio civile per chi, con la propria condotta, fa venir meno uno dei requisiti previsti per l'ammissione al servizio civile e non presentandosi presso l'ente di assegnazione (articolo 14); ed infine l'articolo 15 prevede, accanto al reato del rifiuto del servizio militare, anche quello del rifiuto del servizio civile.

L'aspetto più rilevante dell'intero progetto è, tuttavia, quello che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di indirizzo politico e di controllo sullo svolgimento del servizio civile.

L'elemento davvero innovativo rispetto alla attuale situazione è senz'altro costituito dalla istituzione dei cosiddetti «piani operativi» autorizzati e controllati dal Presidente del Consiglio che, elaborati dalle singole Amministrazioni interessate, possono incisivamente garantire la tutela dell'interesse della collettività.

L'interesse nazionale tutelato è quello relativo alla soddisfazione di un bisogno proprio della collettività che presenti un carattere preminente rispetto ad altri, la cui soddisfazione si possa realizzare attraverso i contenuti tipici del servizio civile.

Ci possiamo, a questo punto, avventurare in un esempio: il Ministro della sanità promuove una politica volta al risanamento delle strutture ospedaliere soprattutto laddove queste appaiono più disorganizzate o carenti; per rimanere nel campo delle ipotesi, si pensi ad un'opera di recupero di una struttura ospedaliera ormai in stato di abbandono.

Tale opera potrebbe rappresentare un progetto-pilota da seguire qualora la sua realizzazione consentisse incoraggianti risultati pratici.

Lo stesso discorso può essere trasferito in altri settori della vita sociale: piani di intervento di protezione civile, recupero ambientale di alcune, grandi o piccole, città italiane e, se il piano non è troppo ambizioso, anche europee.

La molteplicità di tali piani operativi di intervento mostra l'infinità di bisogni della nostra società e, quindi, la necessità di «dovere» impiegare un esercito-civile di giovani alla realizzazione di tali opere.

Siamo ben consapevoli che solo con la collaborazione di tutte le forze sociali potranno essere raggiunti dei risultati significativi ma sappiamo anche delle gravose potenzialità che ci può offrire la predisposizione e la relativa analisi dei vari piani operativi redatti dalle singole Amministrazioni interessate.

Nel formulare il presente disegno di legge si è cercato di tenere conto in maniera particolare sia delle esigenze della Amministrazione della difesa, per quanto riguarda la propria competenza nella gestione amministrativa delle Forze armate,

sia delle esigenze del bilancio dello Stato: la realizzazione del progetto non comporta nuove spese rispetto a quelle sostenute nel capitolo di bilancio relativo alle spese per l'obiezione di coscienza sostenute nell'esercizio finanziario dell'anno 1988.

Il personale da impiegare presso nuovi organismi operanti nel settore del servizio civile sarà lo stesso già operante nel settore medesimo. La parte istruttoria delle istanze di ammissione, ad esempio, è lasciata, per ragioni di opportunità tecnico-amministrativa, agli stessi organismi già operanti in tale settore.

Con la redazione dei piani operativi di cui si è detto in precedenza si realizza un costruttivo coinvolgimento di gran parte dei Ministeri, in teoria tutti, alla partecipazione attiva nello svolgimento del servizio civile e soprattutto viene sostanzialmente coinvolta la stessa Presidenza del Consiglio la quale, tramite l'istituendo ufficio del Commissario per la difesa civile, potrà esercitare quelle funzioni di indirizzo, direttiva e controllo che devono senz'altro competere all'Esecutivo.

Un ultimo accenno deve essere fatto circa la durata del servizio civile.

Al riguardo abbiamo voluto diversificare la durata del servizio a seconda del settore di impiego per il quale l'interessato ha formulato regolare richiesta. È facilmente constatabile la diversa gravosità di impiego nel campo dell'assistenza agli anziani piuttosto che in quello del riordino del materiale conservato in un museo o in una biblioteca.

Ciò stante, in considerazione del fatto che la tendenza generale è quella che vuole una riduzione della durata del servizio militare di leva, la maggiore durata del servizio civile riguarda solo quello prestato nel settore della tutela del patrimonio forestale ed ambientale (due mesi in più) e quello prestato nel settore socio-culturale (quattro mesi in più).

La maggior durata è giustificata oltre che dalla minore gravosità del tipo di servizio svolto, anche per favorire l'impiego nel settore della protezione civile e soprattutto in quello dell'assistenza sanitaria che, senz'altro, richiedono un maggiore impegno psico-fisico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I giovani iscritti nelle liste di leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza possono essere ammessi a soddisfare gli obblighi di leva nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non sono ammessi ad avvalersi dei benefici della presente legge:

a) coloro che al momento della domanda risultino titolari di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente agli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi;

b) coloro che siano stati sottoposti a misura di prevenzione o carcerazione per appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso;

c) coloro che siano stati condannati per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o cose, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso.

Art. 2.

1. È istituito il servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria.

2. Il servizio di cui al comma 1 si svolge secondo le modalità e le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 3.

1. Le domande per essere ammessi al servizio civile devono essere prodotte dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale

l'interessato compie 18 anni fino all'atto della visita di cui all'articolo 6.

2. Le domande di ammissione al servizio civile di cui alla presente legge non possono essere prodotte in tempo di guerra o in periodi di crisi a questo assimilabili.

Art. 4.

1. La domanda di cui all'articolo 3 deve essere presentata direttamente ai competenti uffici di leva.

2. I residenti all'estero devono presentare la domanda alle autorità consolari italiane competenti, entro i termini e i limiti di cui all'articolo 3 e secondo le norme vigenti per l'arruolamento degli stessi.

Art. 5.

1. La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato o spedita agli uffici competenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

2. Essa deve indicare:

a) il cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;

b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 1;

c) il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni delle Amministrazioni competenti.

Art. 6.

1. Gli uffici di leva avviano ai competenti consigli di leva, rispettivamente per la visita fisio-psico attitudinale e per la visita medica, gli iscritti che abbiano chiesto di essere ammessi ai benefici della presente legge.

2. La visita, oltre ad accertare la normale idoneità fisica al servizio militare, deve tendere a determinare i possibili tipi di impiego, nel caso di accoglimento della domanda di ammissione al servizio civile.

3. Per i residenti all'estero valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.

Art. 7.

1. Le domande presentate agli uffici di leva alle autorità consolari, corredate dell'attestazione della tempestività di esse e dei dati relativi alla visita di cui all'articolo 6, sono trasmesse, rispettivamente, ai distretti militari e alle capitanerie di porto competenti.

Art. 8.

1. I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono la domanda debitamente istruita e con l'indicazione dell'esito favorevole della visita di leva al Consiglio nazionale per il servizio civile di cui al comma 2.

2. Il Consiglio nazionale per il servizio civile è composto da un magistrato della magistratura ordinaria, che lo presiede, da un funzionario amministrativo del Ministero della difesa e da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in qualità di membri ordinari e da due rappresentanti degli addetti al servizio civile scelti dal presidente tra i nominativi di coloro che hanno formulato richiesta di far parte del Consiglio.

3. Il presidente e i due membri ordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore amministrativo del Ministero della difesa.

5. Il Consiglio nazionale per il servizio civile ha sede presso il Ministero della difesa, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

6. I rappresentanti degli addetti al servizio civile sono nominati annualmente dal presidente nel corso della prima riunione.

7. Il Consiglio accerta il possesso dei requisiti necessari per l'accoglimento delle

domande di cui all'articolo 3 e trasmette al Ministero della difesa le proprie determinazioni.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa recepisce con proprio decreto le determinazioni del Consiglio nazionale per il servizio civile.

2. Il decreto deve essere adottato almeno tre mesi prima della data relativa alla chiamata del contingente di appartenenza, e la presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non ha adottato il decreto di cui al comma 1.

Art. 10.

1. È istituito presso lo Stato Maggiore della difesa l'Ufficio centrale per il servizio civile, collocato alle dirette dipendenze del Ministro della difesa.

2. Presso l'Ufficio centrale per il servizio civile non può essere impiegato personale militare. Il predetto Ufficio è competente a ricevere dal Consiglio di cui all'articolo 8 l'elenco nominativo degli ammessi al servizio civile e quello degli esclusi e a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande presentate.

3. L'Ufficio centrale per il servizio civile rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza della norma di cui all'articolo 13.

Art. 11.

1. L'Ufficio centrale di cui all'articolo 10 notifica agli interessati il decreto di cui all'articolo 9 contenente le decisioni adottate nei confronti dell'interessato.

2. La notifica del provvedimento di cui al comma 1 è fatta a mezzo del messo comunale, mediante consegna all'interessato nel domicilio dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c).

3. In mancanza dell'interessato la consegna è fatta in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Per i residenti all'estero la notifica è eseguita a cura delle autorità consolari italiane nella cui circoscrizione territoriale si trova il domicilio indicato nella domanda.

5. La data d'inizio del servizio civile e l'Amministrazione presso la quale l'ammesso al servizio civile sarà assegnato, sono fissati con successiva comunicazione personale da consegnare agli interessati con le modalità indicate nel precedente articolo.

Art. 12.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, nonchè del trattamento economico, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.

2. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 13.

1. A coloro che hanno prestato servizio civile è permanentemente vietato detenere ed usare armi e munizioni, indicate rispettivamente agli articoli 28 e 30 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto n. 773 del 1931, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto altresì divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milionesettecentomila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 14.

1. Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi all'Amministrazione alla quale è assegnato entro quindici giorni dalla data stabilita;

b) commette gravi mancanze disciplinari;

c) con la propria condotta fa venire meno uno dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici della presente legge.

2. Il provvedimento è adottato dal Ministro della difesa sentito il parere del Consiglio nazionale per il servizio civile.

Art. 15.

1. Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio civile è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da dodici a diciotto mesi.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, anteriormente al suo assolvimento, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

4. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, al servizio civile.

5. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono fare domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

6. Sulle domande decide il Ministro della difesa sentito, nei soli casi di cui al comma 4, il Consiglio nazionale per il servizio civile.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, la

pena accessoria od ogni altro effetto penale.

8. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 16.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto:

a) definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordinamento dell'Ufficio centrale per la difesa civile, di cui all'articolo 10;

b) emana, entro i nove mesi successivi, le norme regolamentari atte a consentire la piena attuazione della presente legge.

Art. 17.

1. La rinuncia ad avvalersi dei benefici della presente legge può essere presentata direttamente all'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in qualsiasi momento fino all'ultimo giorno di servizio civile.

2. Il periodo di servizio civile già svolto prima della rinuncia è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare.

3. Il rimanente periodo di servizio militare non può, in alcun caso, avere durata inferiore a quattro mesi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 valgono anche nel caso di applicazione del provvedimento di decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 13 e all'articolo 14.

Art. 18.

1. servizio civile può essere svolto anche presso un altro Paese della Comunità europea purchè con tale Stato sia intervenuto preventivo accordo attraverso il Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Per coloro che si trovano già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vavevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo sviluppo del servizio civile.

Art. 21.

1. L'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, sulla base delle comunicazioni relative ai contingenti da avviare al servizio civile, ripartisce l'elenco nominativo di cui al citato articolo 10 tra i seguenti settori di impiego:

- a) assistenza sanitaria;
- b) protezione civile;
- c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- d) educazione, salvaguardia del patrimonio artistico, attività socio-culturali.

2. Il calendario contenente le date di avvio di servizio civile è contenuto in apposito manifesto di chiamata.

Art. 22.

1. Le Amministrazioni operanti nei settori indicati all'articolo 21, interessate all'im-

piego degli addetti al servizio civile, devono predisporre organici piani operativi o di intervento.

2. I piani di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'obbiettivo da raggiungere, il tempo necessario per il conseguimento del risultato, il numero di addetti al servizio civile necessari.

3. È fatto assoluto divieto di utilizzare l'addetto al servizio civile in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai che l'Amministrazione è tenuta ad assumere per obblighi di legge.

4. È, altresì, fatto assoluto divieto di corrispondere emolumenti che possano determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario.

5. L'attività dell'addetto al servizio civile, una volta avviato al servizio, è regolata dalle norme di funzionamento interno dell'Amministrazione presso la quale il giovane è stato assegnato.

6. I piani operativi di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo l'esame dell'ufficio del Commissario per la difesa civile di cui all'articolo 26.

7. Possono essere predisposti anche dei piani operativi straordinari qualora gravi e particolari situazioni lo prevedano; in tal caso, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara con proprio decreto lo stato di necessità e fissa le regole che devono essere seguite per l'assegnazione dei giovani al servizio civile.

Art. 23.

1. Le Amministrazioni interessate all'impiego degli addetti al servizio civile, una volta acquisita la relativa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, possono formulare richiesta numerica, o anche nominativa, direttamente all'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, che provvede ad avviare i giovani richiesti, nei limiti delle disponibilità esistenti per il settore di impiego indicato, con il primo contingente utile.

Art. 24.

1. La durata del servizio civile è:

a) pari alla durata del servizio militare di leva, cui i giovani sarebbero tenuti, per i settori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21;

b) di due mesi superiore alla durata del servizio militare di leva, cui i giovani sarebbero tenuti, per il settore di cui alla lettera c) dell'articolo 21;

c) di quattro mesi superiore alla durata del servizio militare di leva, cui i giovani sarebbero tenuti, per il settore di cui alla lettera d) dell'articolo 21.

2. La data di fine del servizio deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio centrale per il servizio civile.

3. L'Ufficio provvede:

a) alla relativa variazione matricolare e al formale rilascio del foglio di congedo;

b) alla iscrizione del nominativo nelle liste delle riserve, che saranno a disposizione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 22.

Art. 25.

1. Il richiamo al servizio civile può essere disposto, nel caso di cui al comma 7 dell'articolo 22, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Possono essere soggetti al richiamo tutti coloro che hanno svolto il servizio civile e che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

3. Nel periodo di richiamo si applicano le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale coloro che hanno prestato o prestano servizio civile, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 1, sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

Art. 26.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio del Commissario per la difesa civile, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) esaminare i piani operativi o d'intervento di cui all'articolo 22;

b) verificare la realizzazione, in corso d'opera, dei piani di cui alla lettera a);

c) rispondere a istanze o reclami da parte degli addetti al servizio civile circa lo svolgimento del servizio stesso;

d) valutare l'opportunità di procedere alla irrogazione di sanzioni nei confronti degli addetti al servizio civile per mancanze disciplinari denunciate dalle Amministrazioni che li impiegano;

e) coordinare l'attività dell'Ufficio centrale per il servizio civile con quella dello Stato Maggiore della difesa al fine di realizzare dei piani di cooperazione civile-militare nel più ampio contesto della difesa nazionale;

f) riferire al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento del servizio civile.

Art. 27.

1. I controlli e le ispezioni nell'attività degli addetti al servizio civile sono svolti dalle singole Amministrazioni interessate.

2. Qualsiasi anomalia nello svolgimento del servizio deve essere rappresentata all'ufficio del Commissario per la difesa civile per i provvedimenti di competenza.

3. Le proposte di decadenza devono essere comunicate al Consiglio nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 8.

Art. 28.

1. L'Amministrazione presso la quale l'addetto al servizio civile è distaccato è responsabile della fruizione del vitto e dell'alloggio.

2. Il Ministero della difesa rimborsa all'Amministrazione citata l'importo della

paga giornaliera da corrispondere agli addetti al servizio civile nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per i militari in servizio di leva.

3. Sono inoltre rimborsate, nella misura di cui al comma 2, le spese annuali per casermaggio, refettorio e igiene personale, il costo giornaliero della razione viveri, il costo giornaliero per spese relative all'igiene personale.

4. Tali rimborsi avvengono tramite il distretto militare competente per territorio.

5. All'addetto al servizio civile competente, ai sensi dell'articolo 12, gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

Art. 29.

1. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge si trovano in posizione di ammalato in attesa di chiamata ovvero di arruolato in posizione di rinvio o ritardo al servizio militare per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa, possono presentare domanda per essere ammessi al servizio civile entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda di ammissione al servizio civile deve essere prodotta al distretto militare di appartenenza per la relativa istruttoria e trasmessa al Consiglio nazionale per il servizio civile.

3. In caso di accoglimento della domanda, il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, a modificare lo *status* del soggetto interessato e, tramite l'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, ne dà comunicazione al distretto militare o alla capitaneria di porto interessati perchè provvedano alle relative variazioni matricolari.

Art. 30.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per la sua attuazione.

Art. 31.

1. Le convenzioni in atto tra il Ministero della difesa e gli enti e le organizzazioni e corpi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, continuano a rimanere in vigore fino al momento della regolare disdetta da parte dell'ente, organizzazione o corpo, o dell'Amministrazione della difesa.

Art. 32.

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge fino alla data prevista dall'articolo 30.